

n. 14/90 R.F.

**TRIBUNALE DI ROSSANO****Il Giudice delegato**

Letti gli atti;

a scioglimento di riserva;

osserva quanto segue.

Appare preliminare ricostruire l' iter procedimentale seguito dal GD in sede di approvazione del rendiconto del curatore revocato.

In data 26.7.2005, a seguito della revoca dell' avv. Pinto quale Curatore del fallimento Edil Arp (pronunciata dal tribunale fallimentare in data 7.7.2005) il GD ha fissato il termine di giorni 10 dalla comunicazione della propria ordinanza per il deposito della documentazione afferente il fallimento ancora in possesso del curatore revocato e quindi il termine del 10.10.2005 per il deposito del conto della gestione, con udienza del 27.10.2005 per le osservazioni. A detta udienza l' avv. Pinto ha chiesto termine per integrare la documentazione depositata, all'esito delle osservazioni formulate dal nuovo curatore, avv. Trento.

All' esito della integrazione documentale, attesa la mancata tenuta del libro giornale e la necessità di competenze contabili per la ricostruzione della contabilità del fallimento (che dura da oltre 15 anni) il GD, su richiesta espressa del Curatore, ha ritenuto di nominare un consulente per la ricostruzione contabile, individuandolo nel dott. Paese. Il dott. Paese è stato nominato quale ausiliario del curatore ex art. 32 L.F., come si evince dalla ordinanza del 13.1.2006 (la ricostruzione contabile si è resa necessaria non solo per consentire agli organi fallimentari di esprimere un

giudizio compiuto sul conto del curatore revocato ma anche per individuare un sicuro punto di partenza per la gestione del nuovo curatore) e dal verbale del 25.1.2006, in cui il GD conferiva al dott. Paese, sempre su richiesta del Curatore anche il ruolo di coadiutore fiscale del fallimento.

Nel corso dell'attività il GD ha conferito al dott. Paese le autorizzazioni necessarie a reperire presso terzi tutta la documentazione che non è stata rinvenuta in atti. La data 29.6.2006 l'ausiliario ha depositato la ricostruzione scritta della contabilità. Il giudice ha ritenuto la stessa completa (avendo riguardato tutti i profili assegnanti) ed esaustiva (avendo il consulente proceduto alla integrazione della documentazione in atti mediante acquisizione presso i terzi che sono entrati in contatto con il fallimento per rapporti di dare-avere).

Quindi ha proceduto alla fissazione della udienza, per consentire il contraddittorio sulla ricostruzione della contabilità operata dall'ausiliario del nuovo Curatore.

Da tutto ciò emerge quanto segue.

In primo luogo, non esiste alcun motivo di astensione, neanche facoltativa, del presente giudice.

La valutazione espressa in ordine alla ricostruzione contabile operata dal dott. Paese è stata resa nel medesimo giudizio (il giudice monocratico che emette l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. è il medesimo chiamato ad emettere, sulla scorta delle medesime risultanze istruttorie, la sentenza) e soprattutto è stata resa *rebus sic stantibus*.

Il giudice delegato ed il curatore, in assenza di specifiche competenze contabili, non potevano in alcun modo valutare la contabilità tenuta dal precedente curatore (peraltro non compendiata nella scritture contabili

prescritte) e sono ricorsi alla nomina di un commercialista che li ponesse nella condizione di interloquire compiutamente sul punto.

Il dott. Paese non è stato nominato CTU (d' altro canto si è nell' ambito di un subprocedimento all' interno del fallimento). In tal senso il dott. Paese non solo non ha indicato l' inizio delle operazioni peritali, ma neanche le ha comunicate al nuovo curatore, avendo il compito di operare come ausiliario di quest' ultimo e non come perito in senso tecnico.

Il contraddittorio con il curatore revocato va instaurato, ma solo ora, all' esito della ricostruzione contabile in atti, e tanto ha fatto il GD con la ordinanza del 29.6.2006.

In effetti talune delle osservazioni dell' avv. Pinto appaiono condivisibili; ad es. la differenza tra gli importi liquidati dal precedente GD e l' ammontare dei prelievi può essere imputabile alle maggiorazioni dovute dalle voci accessorie (quali ad es. per gli avvocati IVA e CPA).

Con riferimento ai prelievi che non risultano autorizzati (e neanche la banca ha prodotto le autorizzazioni documentali nonostante le reiterate richieste del dott. Paese) si ritiene di concedere all' avv. Pinto termine di giorni 20 dalla comunicazione della presente ordinanza per memorie e la eventuale produzione di ulteriori documenti che comprovino la esistenza (per i singoli prelievi individuati dal dott. Paese come non autorizzati) della relativa autorizzazione o quanto meno della ratifica successiva.

P.Q.M.

Concede all' avv. Pinto termine di giorni 20 dalla comunicazione della presente ordinanza per memorie ed eventuale deposito di ulteriore documentazione. Fissa la udienza del 29.11.2006 per la approvazione del rendiconto.

Si comunichi a mezzo fax.

Rene 10.10.06

TRIBUNALE DI ROSSANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
10.11.2006
CANCELLERIA
Il Cancelliere
Antonio Arcovini

IL GIUDICE
(dr. Federica COLUCCI)